



Ministero dei Trasporti
Capitaneria di porto di Manfredonia

ORDINANZA N. 21/2008 (MATTINATA)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Manfredonia:

- VISTA la propria ordinanza n. 41/82 in data 17.07.1982 con la quale si è provveduto a disciplinare l'entrata/uscita delle unità navali dal porto di Mattinata;
- VISTA la propria ordinanza n. 22/87 in data 27.05.1987 con la quale si è provveduto a disciplinare l'ormeggio, la circolazione dei veicoli e lo svolgimento delle operazioni commerciali e turistiche del porto di Mattinata;
- VISTA la propria ordinanza n. 16/90 in data 18.06.1990 con la quale è stato modificato il testo dell'art. 3 della succitata ordinanza n. 22/87;
- VISTA la propria ordinanza n. 11/03 in data 22.03.2003 con la quale sono state emanate disposizioni per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del molo di sottoflutto (fanale rosso) del porto di Mattinata, ormai conclusi;
- VISTA la propria ordinanza n. 04/06 in data 02.02.2006 con la quale si è provveduto a interdire l'accesso a persone e automezzi ad un tratto del ciglio testata della banchina del porto di Mattinata, allora interessato da un fenomeno di cedimento strutturale;
- VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato nell'ambito portuale di Mattinata in data 18.03.2008 da personale di questa Capitaneria di porto, dal Sindaco e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mattinata, nonché da rappresentanti dell'Ufficio Struttura Tecnica Periferica di Foggia, come da apposito verbale redatto in pari data, nel corso del quale si è constatata, tra le altre cose, l'avvenuta riparazione della testata di banchina;
- VISTA la nota prot. n. 14451/TEC in data 08.07.2008 con la quale questa Capitaneria di porto ha richiesto al Comune di Mattinata di porre in essere le azioni pianificate nel corso della citata riunione svoltasi in data 18.03.2008;
- CONSIDERATO inoltre, che il porto di Mattinata e' interessato da fenomeni di interrimento con conseguente notevole riduzione di fondale;
- RITENUTO NECESSARIO, pertanto, alla luce della Circolare n. MTRA/DINFR/4250 in data 17.04.2008 del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Porti -, con la quale la gestione del demanio marittimo, ivi compreso quello portuale, è transitato nell'esclusiva competenza dell'Ente regionale/comunale, che il Comune di Mattinata ponga in esecuzione gli interventi di manutenzione pianificati nel verbale in precedenza citato;
- VALUTATA la necessità, pertanto, di emanare disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché la polizia del porto;
- VISTI gli artt. 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
- VISTI gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1 (Premessa)

La presente ordinanza contiene disposizioni relative all'entrata/uscita delle unità navali e al relativo ormeggio, alla destinazione delle banchine, alla circolazione pedonale e veicolare nel bacino portuale, nonché all' utilizzo dello scalo di alaggio del porto di Mattinata.

Articolo 2 (Descrizione del complesso portuale, suddivisione e destinazione delle banchine)

Il porto di Mattinata è situato a nord del golfo di Manfredonia, sul versante meridionale del promontorio del Gargano, nei pressi di Punta Agnuli e a circa 2 km dal centro abitato.

Il complesso portuale è costituito da:

- 1) un largo **molo foraneo** a gomito, lungo complessivamente 150 mt. orientato per SSW e SW, integralmente banchinato all'interno e la cui testata è segnalata da fanale su palo verde;
- 2) una **banchina di riva**, lunga circa 80 mt. e da cui si dipartono alcuni pontili galleggianti in concessione, il cui fronte mare è orlato di sassi, messi a protezione delle unità da diporto;
- 3) uno **scalo di alaggio**, attualmente destinato al libero uso, ricavato alla radice del molo e limitato verso ponente da un pennello in cemento armato, lungo circa 20 mt.;
- 4) un **pontile galleggiante** in concessione, lungo circa 50 mt. e largo 2,5 mt., sistemato nel periodo estivo perpendicolarmente alla testata del pennello;
- 5) un **pennello di sottoflutto** a gomito lungo complessivamente 150 mt. orientato per E e NE, posto a difesa del bacino portuale e la cui testata è segnalata da fanale su palo rosso.

La banchina del **molo foraneo** del porto di Mattinata ha la seguente suddivisione e destinazione:

- 1) a partire dalla prima bitta della radice fino alla progressiva di metri 60 (sessanta) è riservata alle unità da diporto;
- 2) dalla progressiva di metri 60 (sessanta) fino a metri 110 (centodieci), per un totale di mt. 50 (cinquanta), è destinata all'ormeggio delle unità da pesca;

- 3) dalla progressiva di metri 110 (centodieci) fino a metri 120 (centoventi), per un totale di mt. 10 (dieci), è destinata all'ormeggio dei mezzi navali delle Forze di polizia, nonché quale zona di ormeggio per le unità in transito o in avaria riparabile in tempo limitato, per l'imbarco/sbarco di merci e per la messa a mare a mezzo autogru autorizzate di unità in genere.

Articolo 3 (Prescrizioni e divieti di carattere generale)

Nello specchio acqueo portuale è vietato:

- 1) esercitare qualsiasi tipo di pesca e la raccolta di molluschi;
- 2) prelevare acqua di mare per lavaggio e rinfresco di prodotti ittici o di qualsiasi altro genere alimentare;
- 3) intralciare in qualsiasi modo il movimento dei natanti e ogni altra operazione portuale;
- 4) gettare rifiuti di ogni genere;
- 5) lavare le reti da pesca nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura;
- 6) esercitare la balneazione, la pesca subacquea e lo sci nautico per un raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura.
- 7) entrare/uscire dal porto, nonché attraversare il bacino portuale ad una velocità superiore a 3 (tre) nodi;
- 8) ormeggiarsi, anche temporaneamente, nello specchio acqueo antistante lo scalo di alaggio;
- 9) posizionare gavitelli, corpi morti e boe per l'ormeggio senza la prescritta autorizzazione/concessione demaniale;
- 10) tenere a bordo delle unità cani senza museruola, non legati da apposita catena e privi di autorizzazione veterinaria/sanitaria;
- 11) avvicinarsi a meno di 5 metri dai cavi delle unità ormeggiate.

I Comandanti di tutte le unità sono sempre responsabili della guardiania e dell'adozione di ogni misura per la messa in sicurezza delle stesse all'ormeggio, e non potranno allontanarsi se a bordo si trovino passeggeri.

Articolo 4 (Prescrizioni e divieti per i pontili)

Oltre alle prescrizioni e divieti cui all'articolo precedente, per i pontili in concessione presenti nell'ambito portuale si applicano anche le seguenti prescrizioni:

- 1) I Comandanti delle unità ormeggiate al pontile potranno attribuire la guardiania delle stesse al concessionario e, comunque, non potranno lasciare l'unità se a bordo si trovino passeggeri.
- 2) I concessionari dovranno assicurare la costante manutenzione e illuminazione del pontile;
- 3) I responsabili dei pontili dovranno distribuire giornalmente copia dei bollettini meteo, nonché delle Ordinanze di interesse emanate dalla Capitaneria di porto.

Articolo 5 (Entrata/uscita e ormeggio delle unità navali)

Il porto di Mattinata e' interessato da fenomeni di interrimento(,) con conseguente notevole riduzione di fondale(,) nei seguenti punti(,):

- specchio acqueo antistante la testata **del molo foraneo**(,) lato scogliera di protezione(,) per un'ampiezza di circa 20 metri lineari(,);
- testata di banchina(,) per una lunghezza di circa 10 metri lineari dalla prima bitta sotto il ciglio banchina(,)

Pertanto, le unità impegnate nelle manovre di entrata/uscita dal porto dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi il piu' possibile al centro del canale di accesso, costituito dai due moli di sopraflutto (fanale verde) e sottoflutto (fanale rosso).

Durante la manovra dovranno tenere in debita considerazione le limitazioni di fondale di cui al precedente comma.

Le unità in transito dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dalle ostruzioni portuali.

La testata **del molo foraneo**, per una lunghezza di 10 metri lineari dalla prima bitta è interdetta, ove interrata, all'ormeggio di qualsiasi unità navale.

Articolo 6 (Accesso dei veicoli e delle persone)

Nel porto di Mattinata è fatto divieto di accesso ai veicoli non muniti di apposito contrassegno autorizzativo rilasciato dalla Capitaneria di porto di Manfredonia o di tessera di libero accesso ai porti nazionali rilasciata dal Ministero competente.

Il contrassegno cui al comma precedente sarà rilasciato ai proprietari/armatori di unità iscritte nei RR.NN.MM. & GG. di stanza nel porto di Mattinata e ai titolari delle ditte in possesso di concessioni demaniali in ambito portuale o iscritte nei registri ex art. 68 C.N. e

ivi operanti, mediante richiesta da inoltrare alla Capitaneria di porto di Manfredonia utilizzando lo stampato in allegato 1.

I suddetti automezzi potranno sostare solo per il breve tempo necessario all'imbarco/sbarco di equipaggi, passeggeri, merci e attrezzature e potranno essere parcheggiati nelle aree e con le modalità orarie stabilite da apposita cartellonistica a cura del Comune di Mattinata.

L'accesso pedonale all'area portuale è consentita esclusivamente ai proprietari/armatori di unità ormeggiate nel porto, ai marittimi imbarcati sulle stesse e ai titolari e dipendenti delle ditte titolari di concessioni demaniali in ambito portuale o iscritte nei registri ex art. 68 C.N. della Capitaneria di porto di Manfredonia.

Fanno eccezione ai divieti stabili nel presente articolo i mezzi delle Forze di polizia e di soccorso in genere, nonché il personale ad Esse appartenente e del Comune di Mattinata qualora in attività di servizio, nonché il personale impegnato in attività peritali in possesso di tessera di libero accesso ai porti nazionali.

Per i mezzi e le persone diretti allo scalo di alaggio si rimanda al successivo articolo 7.

Articolo 7 (Scalo di alaggio)

Lo scalo di alaggio presente nel bacino portuale di Mattinata non è attualmente in concessione e, pertanto, il suo utilizzo è **gratuito** e subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

Coloro che intendano utilizzare lo scalo di alaggio dovranno inoltrare preventivamente apposita comunicazione a mezzo fax (o anche a mano, via posta o mail) alla Capitaneria di porto di Manfredonia, utilizzando il modello in Allegato 2 o in forma libera purché contenente i medesimi dati.

Copia della suddetta comunicazione costituisce titolo per accedere all'area portuale, limitatamente allo scalo e alla relativa zona di evoluzione.

Per l'uso dello scalo dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) l'autovettura utilizzata per il rimorchio dovrà essere munita, durante le operazioni di alaggio e varo, di appositi cunei di sicurezza;
- 2) l'autovettura e il carrello dovranno essere in regola con i documenti e muniti di certificato di assicurazione in corso di validità;
- 3) lo scalo potrà essere utilizzato solo in ore diurne (dall'alba al tramonto);
- 4) al termine delle operazioni l'area dovrà essere lasciata libera e pulita e le autovetture e i carrelli a rimorchio dovranno uscire dal comprensorio portuale;
- 5) le operazioni potranno avvenire solo per un'unità alla volta;

6) l'uso dello scalo è gratuito.

Le operazioni potranno essere sospese ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di Polizia mediante semplice comunicazione, anche verbale, all'interessato.

Il Comune di Mattinata dovrà periodicamente provvedere alla manutenzione dello scalo comunicando, all'uopo immediatamente ogni eventuale motivo di inagibilità dello stesso per l'emanazione di consequenziali provvedimenti interdittivi.

Articolo 8 (Disposizioni finali)

Il Comune di Mattinata avrà cura di predisporre e mantenere apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come già definita nel citato verbale redatto in data 18.03.2008 e di seguito elencata:

- 1) striscia gialla corrente lungo il ciglio banchina per una distanza di almeno 1,5 metri da ciglio;
- 2) segnaletica verticale all'ingresso dell'area portuale contenente almeno i seguenti segnali: pericolo di caduta a mare del veicolo, pericolo generico, vietato l'accesso ai non autorizzati, velocità a passo d'uomo e alaggio a varo consentito con prescrizioni.

La citata Municipalità, inoltre, avrà cura di predisporre e mantenere in luogo ben visibile dinanzi allo scalo di alaggio apposita segnaletica riportante le prescrizioni cui al precedente art. 7.

Il citato Comune potrà individuare e delimitare dinanzi al suddetto scalo di alaggio appositi stalli di parcheggio asserviti a servizio del porto e con le limitazioni orarie ritenute opportune.

Lo stesso Comune, da ultimo, dovrà applicare, nelle more della sua definitiva approvazione, le misure predisposte nella bozza del "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei porti di Margherita di Savoia e Mattinata", per la quale la citata Municipalità ha espresso parere favorevole.

La presente ordinanza abroga le ordinanze nn. 41/82 in data 17.07.1982, 22/87 in data 27.05.1987, 16/90 in data 18.06.1990, 11/03 in data 22.03.2003 e 04/06 in data 02.02.2006 indicate in premessa.

Articolo 9 (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca

reato, ai sensi delle disposizioni di seguito elencate:

- 1) l'inosservanza delle disposizioni cui all'art. 3, punto 1), ai sensi dell'art. 1168 del Codice della Navigazione;
- 2) l'inosservanza delle altra disposizioni sarà punita, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
- 3) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005;
- 4) per i veicoli, ivi compresi i rimorchi per il trasporto di imbarcazioni in genere, lasciati in sosta vietata che impediscano l'uso pubblico dell'area portuale si applicherà l'art. 1161, 2^a comma del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.manfredonia.guardiacostiera.it nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Manfredonia, lì 10 luglio 2008

f.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giuseppe SCIARRONE

All'ordinanza n° 21/08 in data 10.07.2008

Alla Capitaneria di Porto
- Sezione Tecnica -

71043 Manfredonia

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via/piazza _____, in qualità di proprietario/armatore della M/b (o unità da diporto) _____ iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM. & GG. di Manfredonia, titolare della ditta _____ titolare di concessione demaniale in ambito portuale ☐ - iscritta nei registri ex art. 68 della Capitaneria di porto di Manfredonia ☐ (barrare la casella di interesse)

CHIEDE

Il rilascio del permesso di accesso nel porto di Mattinata per il seguente veicolo:

marca e modello _____;

targa _____;

marca _____;

nominativo del conducente _____;

A tal fine si allega:

- copia del libretto di circolazione;
- copia del certificato di assicurazione;
- fotocopia di un documento di identità/riconoscimento del richiedente e del conducente qualora persona diversa.

All'uopo, dichiara di essere a conoscenza dei limiti e divieti contenuti nell'ordinanza n. ____/08 in data _____ della Capitaneria di porto di Manfredonia e di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità legata all'attività legata alla presente richiesta.

Manfredonia, li _____

IL RICHIEDENTE

All'ordinanza n° 21/08 in data 10.07.2008

Alla Capitaneria di Porto
- Sezione Tecnica -

71043 Manfredonia

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e
residente in _____ alla via/piazza
_____, n. _____, proprietario dell'autovettura marca
_____ targa _____, con rimorchio targa _____, recapito telefonico
_____.

COMUNICA

che il giorno _____, alle ore _____ effettuerà alaggio/varo della propria
unità presso lo scalo di alaggio del porto di Mattinata.

All'uopo, consapevole delle responsabilità penali per il caso di false dichiarazioni, dichiara
che l'unità che sarà alata/varata ha le seguenti caratteristiche:

lunghezza _____, peso _____ assicurazione _____

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei limiti e divieti contenuti nell'ordinanza
n. ____/08 in data _____ della Capitaneria di porto di Manfredonia e di manlevare
l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità legata all'effettuazione delle operazioni
oggetto della presente comunicazione consapevole, altresì, che le stesse potranno essere
sospese ad insindacabile giudizio della stessa Autorità mediante semplice comunicazione
anche verbale.

Manfredonia, li _____

IL DICHIARANTE
